

Rsa malato di Alzheimer: chi paga la retta?

Articolo tratto da una consulenza dell'avv. Maria Monteleone per <https://www.laleggepertutti.it/>



Vorrei sapere da chi deve essere pagata la retta rsa per malati di Alzheimer . Vanno a carico del Ssn gli interi costi delle prestazioni socio-assistenziali per i malati di Alzheimer?

Quanto riportato dal lettore è corretto con riferimento alla ripartizione della retta Rsa in **quota sanitaria** (a carico del Ssn) e **quota alberghiera** (a carico del paziente). Con riguardo alla totale esenzione per i **malati di Alzheimer**, disabili non autosufficienti, occorre, invece, operare alcune precisazioni.

Il diritto alle cure sanitarie delle persone colpite da patologie invalidanti e, pertanto, non autosufficienti è garantito dalla legge. In particolare, i Dpcm 14.2.2001 e il Dpcm 29.11.2001 stabiliscono che il 50% del costo della retta sia posto a carico del Ssn mediante erogazione di un contributo regionale, mentre la parte restante (a titolo di quota sociale) sia a carico del Comune, *“fatta salva la compartecipazione dell’utente prevista dalla normativa regionale e comunale”*. Nei casi di **ricovero presso Rsa** o strutture analoghe, il Ssn è tenuto a versare la quota sanitaria, che non può essere inferiore al 50% della retta totale; il soggetto non autosufficiente, superiore ai sessantacinque anni ovvero con handicap grave, deve contribuire, sulla base delle sue *“personali”* condizioni economiche.

In sostanza, dunque, la regola generale è quella secondo cui il 50% della retta è a carico del Ssn, mentre il restante 50% è a carico del paziente in compartecipazione con il **Comune di residenza**. I Comuni sono, infatti, tenuti a contribuire alla retta RSA qualora l’anziano non autosufficiente abbia un reddito al di sotto di una determinata soglia (determinata con regolamento comunale) accertabile mediante **Isee socio sanitario residenziale**.

La giurisprudenza maggioritaria, *“non ritiene che tutte le prestazioni erogate dalle RSA nei confronti dei degenti affetti da malattie degenerative quali il morbo di Alzheimer debbano essere a totale carico del SSN”* (in tal senso cfr. Corte Appello Milano sent. n.1041/2019, Corte Appello Milano 4079/2018, Tribunale Milano sez. lavoro n. 1003/2016); ciò in quanto, il ricovero presso le residenze sanitarie assistenziali non sia assimilabile al **ricovero ospedaliero**, trattandosi di strutture che, in base al DPR 14 gennaio 1997, offrono ai degenti non autosufficienti un livello

medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. Inoltre, le **prestazioni erogate dalle Rsa** non possono essere qualificate come prestazioni a carattere prevalentemente sanitario, avendo al contrario natura prevalentemente assistenziale.

Ne consegue che la retta Rsa non può dirsi a totale carico del Ssn a meno che il paziente non riesca a dimostrare di aver ricevuto prestazioni a carattere prevalentemente sanitario e di particolare rilevanza terapeutica (quasi come se fosse ricoverato in struttura ospedaliera).

In sintesi, dunque, la **retta Rsa** deve essere pagata al 50% dal Ssn e al restante 50% dal paziente e dal Comune (in base all'Isee).